

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1247 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2016****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 26 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione («il regolamento provvisorio») ⁽²⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (2) L'inchiesta è stata aperta il 30 maggio 2015, in seguito a una denuncia presentata il 16 aprile 2015 dalla società Ajinomoto Sweeteners Europe SAS («ASE»), unico produttore di aspartame dell'Unione. Il 15 ottobre 2015 l'ASE è stata acquistata dalla Hyet Holding BV e conseguentemente il suo nome è stato cambiato in Hyet Sweet SAS («Hyet»). La Hyet rappresenta il 100 % della produzione di aspartame dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (3) Come indicato al considerando 18 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte riguardo ai risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Su richiesta della Camera di commercio internazionale cinese ha avuto luogo un'audizione in presenza dei rappresentanti di un unico produttore esportatore, la Sinosweet Co. Ltd. I principali punti discussi sono stati la possibilità di ottenere un impegno sui prezzi, nonché altre richieste e osservazioni sui calcoli del dumping. Le osservazioni sono state in seguito formalizzate in una comunicazione e sono trattate nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

